



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: DITTA PAN GE. A S.R.L. DI CARINI (PA) – P. IVA 05829220820 – IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARINI (PA) VIA GIUSEPPE MARIA ABBATE N. 6-8 (EX VIA GALILEO GALILEI) ZONA INDUSTRIALE, FOGLIO DI MAPPA N. 24 PARTICELLA N. 1138 (EX 1086 E 1089). MODIFICA NON SOSTANZIALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *"tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi"* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - *"Criteri di formazione delle tariffe"* dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con D.R.S. n. 838 del 29/07/2004 dal Servizio 2 VAS/VIA del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con prescrizioni;
- VISTA l'O. C. n. 72/2005 del 01/02/2005 con la quale la Società U-UCRI s.n.c. di Carini è stata autorizzata alla costruzione e gestione dell'impianto in oggetto;
- VISTI l'O. C. n. 292/2005 del 30/03/2005, il Decreto n. 73/SRB del 22/04/2008 e il Decreto n. 34 del 17/03/2010 con i quali sono state apportate modifiche all'Ordinanza Commissariale n. 72/2005 del 01/02/2005;

- VISTO** il Decreto n. 246/2012 del 23/02/2012 con il quale l'O.C. n. 72/2005 del 01/02/2005, l'O. C. n. 292/2005 del 30/03/2005, il Decreto n. 73/SRB del 22/04/2008 e il Decreto n. 34 del 17/03/2010 sono stati volturati in favore della Società PAN GE. A s.r.l. con sede legale in Carini (PA) Via Giuseppe Abate n. 6/8;
- VISTA** la nota del 12/12/2013, con la quale la Società PAN GE. A s.r.l. di Carini (PA), trasmette copia della relazione attestante l'eliminazione degli inconvenienti rilevati a seguito sopralluogo del 24/10/2013 da parte di Funzionari della Provincia Regionale di Palermo indirizzata al D.R.A.R. Servizio 7, alla Provincia regionale di Palermo – Direzione Controllo e Difesa del Suolo e Ambientale, alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Palermo, al comune di Carini, all'ARPA Sicilia S.T. dei Palermo ed al Corpo di Polizia Municipale di Palermo;
- VISTA** la nota del 24/02/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 24/02/2014 al n. 7229, con la quale la Società PAN GE. A s.r.l. di Carini (PA), trasmette in triplice copia la Perizia Giurata, redatta da un Tecnico Abilitato, attestante l'eliminazione degli inconvenienti rilevati a seguito sopralluogo del 24/10/2013 da parte di Funzionari della Provincia Regionale di Palermo e relativa Diffida da parte del Dirigente del Servizio 7 del D.R.A.R. nota prot. n. 51268 del 20/12/2013;
- VISTA** la nota del 07/08/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 10/08/2015 al n. 35005, con la quale la Società PAN GE. A s.r.l. di Carini (PA), ha richiesto l'autorizzazione allo scarico per l'impianto in oggetto allegando la seguente documentazione:
 - copia autorizzazione scarico reflui rilasciata dal Consorzio ASI prot. n. PA/2010/97 del 26/01/2010;
 - copia del parere favorevole dell'I.R.S.A.P. di Palermo prot. n. 4116 del 03/12/2014;
- VISTE** le note del 13/11/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 18/11/2015 al n. 49206, e del 29/02/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 04/03/2016 al n. 9822, con le quali la Società PAN GE. A s.r.l. di Carini (PA), chiede al fine di migliorare il Layout produttivo, l'autorizzazione per apportare all'impianto in oggetto alcune modifiche non sostanziali sinteticamente classificabili come di seguito riportato:
 - collocazione all'esterno dei 4 serbatoi da mc. 30 ciascuno, dedicati allo stoccaggio rifiuti liquidi;
 - collocazione all'esterno dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi con inserimento di un secondo modulo di evaporazione e di una filtropressa;
 - aumento di superficie del settore di stoccaggio rifiuti liquidi in cisternette a mq. 44,00 + mq. 71,00;
 - aumento di superficie del settore di stoccaggio rifiuti solidi a mq. 66,00;
 - riorganizzazione e riposizionamento del settore di stoccaggio R.A.E.E.;
 - riposizionamento della macchina per il recupero degli elettroliti;
 - inserimento di un'area di stoccaggio provvisorio, di circa mq. 30,00, da dedicare ai rifiuti in ingresso in attesa di essere posizionati nel settore dedicato;
 - inserimento dell'attività di disassemblaggio RAEE (operazione R12);
 - variazioni per le quantità per le operazioni : R13, D15 e D9;
- VISTI** i seguenti allegati progettuali :
 - Relazione tecnica;
 - B1 Planimetria Layout impianto – stato di fatto – scala 1:200;
 - B2 Planimetria Layout impianto – stato di progetto – scala 1:200;
 - B3 Pianta e prospetto del parco serbatoi di stoccaggio – stato di progetto – scala 1:150;
 - B4 Pianta e sezione dell'area trattamento rifiuti liquidi – stato di progetto – scala 1:100;
 - Relazione tecnica integrativa;
 - B2 – REV1 Planimetria Layout impianto, stato di progetto REV1 con indicazione della linea di flusso dei rifiuti liquidi – scala 1:250;
 - B5 Planimetria regimentazione acque – stato di fatto – scala 1:200;

- VISTA** la nota del 30/06/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 06/07/2016 al n. 29759, con la quale la Società PAN GE. A s.r.l. di Carini (PA) in riferimento all'istanza del 03/03/2016 fa presente che per alcune delle modifiche richieste, quali l'inserimento della nuova tettoia esterna, l'inserimento dei cassoni scarrabili e lo spostamento in area esterna dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi, interviene il vincolo di ostacolo per la navigazione aerea per il quale necessita il parere da parte dell'ENAV/ENAC;
- CONSIDERATO** che la tempistica per l'ottenimento del relativo nulla-osta prima citato da parte dell'ENAV/ENAC è indeterminata, la Società PAN GE. A s.r.l. ha rimodulato il progetto limitando le modifiche a quelle che non interessano le superficie esterne allegando alla citata nota del 30/06/2016 la seguente documentazione, sostitutiva di quella presentata in precedenza :
- Relazione tecnica REV2;
 - Tav. B5 REV1 Planimetria regimentazione acque – stato di fatto;
 - Tav. B2 REV2 Planimetria Layout impianto – stato di progetto;
- CONSIDERATO** che il progetto rimodulato prevede :
- Riposizionamento della macchina per il recupero degli elettroliti;
 - Inserimento di un'area di stoccaggio provvisorio, di circa mq. 30,00 da dedicare ai rifiuti in ingresso in attesa di essere posizionati nel settore dedicato;
 - Individuazione di un'area esterna impermeabilizzata per il deposito dei serbatoi vuoti, precedentemente utilizzati per rifiuti liquidi;
 - Inserimento dell'operazione R12 per alcune tipologie di rifiuti;
 - Inserimento dell'attività di disassemblaggio RAEE (operazione R12);
- In particolare, si chiede l'inserimento dell'operazione R12 per l'attività di cernita e selezione per i seguenti codici CER :
200307, 150106, 150105, 150110, 150111, 160214, 160213, 160211, 160215, 160216, 200123, 200135, 200136, con la precisazione che per i CER 150110* e 150111* l'operazione R12 (lavaggio da vernici nella "lavataniche) era già prevista nei dispositivi autorizzativi;
- VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Società PAN GE. A s.r.l. con sede legale in Carini (PA) Via Giuseppe Abate n. 6/8 è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 246/2012 del 23/02/2012;

- VISTA** l'iscrizione della Società PAN GE. A s.r.l. con sede legale in Carini (PA) Via Giuseppe Abate n. 6/8 nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 19 aprile 2017;
- VISTA** la nota prot. 50488 del 29/04/2016 con la quale la Prefettura – Area I – Antimafia - Ordine e Sicurezza dispone l'iscrizione della Società PAN GE. A s.r.l. con sede legale in Carini (PA) Via Giuseppe Abate n. 6/8 a sino alla data del 19 aprile 2017, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica dell'O.C. n. 72/2005 del 01/02/2005, O. C. n. 292/2005 del 30/03/2005, Decreto n. 73/SRB del 22/04/2008, Decreto n. 34 del 17/03/2010 e Decreto n. 246/2012 del 23/02/2012, nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termine della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono approvate le modifiche non sostanziali al progetto approvato con O.C. n. 72/2005 del 01/02/2005, O. C. n. 292/2005 del 30/03/2005, Decreto n. 73/SRB del 22/04/2008, Decreto n. 34 del 17/03/2010 e Decreto n. 246/2012 del 23/02/2012 per l'impianto in oggetto, di cui agli elaborati elencati in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, proposte dalla Società PAN GE. A s.r.l. con sede legale in Carini (PA) Via Giuseppe Abate n. 6/8, consistenti:

- Riposizionamento della macchina per il recupero degli elettroliti;
- Inserimento di un'area di stoccaggio provvisorio, di circa mq. 30,00 da dedicare ai rifiuti in ingresso in attesa di essere posizionati nel settore dedicato;
- Individuazione di un'area esterna impermeabilizzata per il deposito dei serbatoi vuoti, precedentemente utilizzati per rifiuti liquidi;
- Inserimento dell'operazione R12 per alcune tipologie di rifiuti;
- Inserimento dell'attività di disassemblaggio RAEE (operazione R12);
- L'inserimento dell'operazione R12 per l'attività di cernita e selezione per i seguenti codici CER :

CER	Descrizione	Operazioni
200307	rifiuti ingombranti	R12
150106	imballaggi in materiali misti	R12
150105	imballaggi compositi	R12
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R12
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	R12
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R12
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi(1) diversi da	R12

	quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R12
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R12
160216*	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R12
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R12
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R12
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R12

- Per i CER 150110* e 150111* l'operazione R12 (lavaggio da vernici nella "lavataniche) era già prevista nei dispositivi autorizzativi;

ART. 2

Costituiscono parte integrante del presente decreto i sottoelencati elaborati progettuali che vengono debitamente visti :

- Relazione tecnica REV2;
- Tav. B1 Planimetria Layout impianto – stato di fatto – scala 1:200;
- Tav. B2 REV2 Planimetria Layout impianto – stato di progetto - scala 1:200;
- Tav. B5 REV1 Planimetria regimentazione acque – stato di fatto - scala 1:200;

ART. 3

L'autorizzazione allo scarico dei reflui rilasciata dal Consorzio ASI prot. n. PA/2010/97 del 26/01/2010 alla Società PAN GE. A s.r.l. di Carini (PA) visto il parere espresso dall'Ufficio periferico dell'I.R.S.A.P. di Palermo ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'immissione, mediante le esistenti condotte di allacciamento alle reti consortili, delle acque reflue provenienti dallo stabilimento in oggetto è rinnovata con le seguenti prescrizioni :

- la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Isola delle Femmine, alla Città Metropolitana di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 5

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni edilizie.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 8

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 9

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui all'O.C. n. 72/2005 del 01/02/2005, O. C. n. 292/2005 del 30/03/2005, Decreto n. 73/SRB del 22/04/2008, Decreto n. 34 del 17/03/2010 e Decreto n. 246/2012 del 23/02/2012, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 10

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Carini (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 11

Al presente decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n.1034 del 06/12/1971, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

ART. 12

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Carini (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 13 DIC 2016

